



## COMUNICAZIONE DI SERVIZIO n° 5/2026

(art. 4.2, lett. b, del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi)

OGGETTO: atti sanzionatori per violazioni amministrative connesse all'omissione/ritardo di adempimenti al registro delle imprese (RI) ed al repertorio economico amministrativo (REA): criteri.

### 1. Quadro normativo di riferimento

In conformità all'art. 11 della Legge n. 689/1981, la determinazione della sanzione tra il limite minimo e massimo deve considerare la gravità della violazione, l'opera svolta per attenuarne le conseguenze, la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche. I presenti criteri, unitamente agli importi indicati nell'Allegato A, si applicano a tutte le sanzioni emesse dalla struttura competente inerenti le violazioni connesse al Registro delle imprese/REA.

### 2. Criteri di determinazione (Sanzioni RI)

Per le sanzioni relative a società, consorzi (art. 2630 c.c.), bilanci, omessa convocazione assemblea (art. 2631 c.c.) e imprese individuali/altri soggetti (art. 2194 c.c.), si applicano i seguenti parametri:

- Importo base: per ciascuna casistica viene individuato un importo base, compreso fra il minimo e il massimo previsto dalla norma di riferimento;
- Gravità della violazione (Ritardo). L'importo base dell'ordinanza è modulato in base alla tempistica dell'adempimento: oltre 12 mesi, tra 6 e 12 mesi, o inferiore a 6 mesi. Solo per le sanzioni ex art. 2630 c.c., è prevista una riduzione specifica per adempimenti tardivi effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo.
- Personalità del trasgressore. Si considerano le ordinanze di ingiunzione emesse a carico del medesimo trasgressore nei 12 mesi precedenti (nessuna, una, o due e più ordinanze).
- Valutazione scritti difensivi. Qualora siano presentati scritti difensivi, l'ufficio può ridurre l'importo individuato quale importo base dell'ordinanza come segue:
  - Riduzione del 50%: per scritti ben circostanziati e adeguatamente motivati.
  - Riduzione del 25%: per scritti sufficientemente circostanziati.
  - Archiviazione: in caso di accertata infondatezza del verbale.

### 3. Sanzioni REA

Per le violazioni REA (ex art. 1, L. 630/1981), l'importo è fisso. È prevista una riduzione predefinita se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza. Gli scritti difensivi rilevano esclusivamente ai fini dell'eventuale archiviazione, senza riduzioni intermedie.

### 4. Spese di procedimento e pagamenti tardivi

- Spese di procedimento: fissate forfettariamente in € 15,00.
- Pagamenti parziali: se un verbale viene pagato oltre i termini ma prima dell'emissione dell'ordinanza, l'importo versato sarà decurtato dalla sanzione finale calcolata secondo i presenti criteri.

### 5. Modalità di notifica atti sanzionatori (verbali di accertamento e ordinanze) e soggetti cessati

La notifica dei verbali di accertamento e delle ordinanze avviene prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), osservando le seguenti disposizioni, solamente nei casi in cui la notifica tramite pec non va a buon fine, si procede con la notifica tramite posta con a.g.:



Soggetto Destinatario	Modalità di Notifica
Obbligato in solido - Società iscritta a RI	indirizzo PEC della società iscritto al RI; in assenza o comunque in caso di mancata consegna, tramite raccomandata A.G. alla sede della società.
Obbligati principali in carica	loro indirizzo PEC (iscritto al RI o INAD o INI-PEC); in subordine (in assenza di pec personale o pec cancellata, cessata, o comunque in caso di mancata consegna) alla PEC della società. In assenza di questa o comunque in caso di mancata consegna, tramite raccomandata A.G.
Obbligati principali non più in carica	verifica della PEC personale su INAD o INI-PEC; in assenza o comunque in caso di mancata consegna, tramite raccomandata A.G.
Impresa Individuale iscritta RI	PEC dell'impresa iscritta al RI.
Impresa Individuale cancellata / PEC cessata	verifica su INAD o INI-PEC della PEC personale del titolare; in assenza di PEC valida, notifica tramite posta con A.G. alla residenza/domicilio del titolare.
Liberi Professionisti (Notai, ecc.)	PEC risultante da INI-PEC, INAD o albi professionali.
Obbligato in solido Soggetto REA iscritto	indirizzo PEC del soggetto iscritto al REA; in assenza o comunque in caso di mancata consegna, tramite raccomandata A.G. alla sede del soggetto REA.
Obbligati principali in carica soggetti REA	verifica della PEC personale su INAD o INI-PEC; in assenza o comunque in caso di mancata consegna, notifica alla PEC del soggetto REA, in assenza o comunque in caso di mancata consegna, tramite raccomandata A.G. alla residenza/domicilio dell'obbligato principale.
Obbligati principali non più in carica soggetti REA	verifica su INAD o INI-PEC della PEC personale dell'obbligato; in assenza di PEC valida, notifica tramite posta con A.G. alla residenza/domicilio dell'obbligato principale.

**Nota:** Se la società/soggetto REA risulta già cancellata/o dal Registro delle Imprese/REA al momento della notifica, l'obbligazione solidale della società/ente viene meno, ferma restando la responsabilità personale del trasgressore.

6. Atti sanzionatori per omessa comunicazione del domicilio digitale delle imprese ex art. 37 del decreto legge n. 76 del 16/07/2022.

Per i verbali emessi dal Registro delle imprese per violazione dell'art. 37 D.L. 76/2022 e trasmessi in forma massiva si procede con l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione secondo quanto indicato:



a) VERBALI ELABORABILI MASSIVAMENTE: emissione ordinanze ingiunzione in FORMA MASSIVA, con notifica, effettuata dal sistema, al domicilio digitale dell'impresa e a quello, eventuale, verificato in INAD per il sanzionato principale.

- Importo sanzione: medesimi importi irrogati in sede di accertamento: € 412,00 per le società e € 60,00 per le imprese individuali;

- Importo spese di procedimento: € 10,00 (€ 5,00 + € 5,00 spese procedimento organo accertatore).

b) VERBALI NON ELABORABILI MASSIVAMENTE – SCARTATI dal sistema: dovranno essere elaborati manualmente, con l'emissione di ordinanze di ingiunzione singole per ciascun verbale e notificate all'obbligato principale e solido secondo i criteri indicati al punto 5;

- Importo sanzione: medesimi importi irrogati in sede di accertamento: € 412,00 per le società e € 60,00 per le imprese individuali;

- Importo spese di procedimento: € 15,00 (€ 10,00 + € 5,00 spese procedimento organo accertatore).

#### 7. Entrata in vigore

I presenti criteri sostituiscono integralmente le disposizioni precedenti di cui alla comunicazione n. 7/2018 e trovano applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il presente provvedimento viene comunicato a tutto il personale via posta elettronica a cura della u.o. "Organizzazione e performance". I dipendenti sono tenuti a dare conferma di lettura all'indirizzo (cciaa@so.legalmail.camcom.it), entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Sede, 3 marzo 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Firmato digitalmente)